

Documento di consultazione – Consob**“Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario****Osservazioni di Utilitalia****Premessa**

Utilitalia è l'Associazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Le imprese associate ad Utilitalia - tra Società di capitali, Consorzi, Comuni, Aziende speciali ed altri enti – impiegano circa 90.000 addetti complessivi, registrando un valore della produzione pari a 38 miliardi di euro e utili per 1,3 milioni annui circa. Forniscono servizi idrici ed ambientali rispettivamente a circa il 76% e al 65% della popolazione, distribuiscono gas ad oltre il 35% degli abitanti ed energia elettrica a circa il 20%.

La redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF) è un'attività in forte crescita tra le Associate – in particolare tra le S.p.A. -, tradizionalmente vocate ad attività d'impresa con ricadute dirette e immediate sui territori gestiti. Sono numerosi infatti gli esempi di DNF svolte sia da soggetti obbligati sia da soggetti volontari, come definiti dal D.Lgs. 254/2016.

Per le imprese del sistema Utilitalia, l'impegno in questa direzione si riflette positivamente sulle performance d'impresa, portando a una maggiore responsabilità interna degli impatti prodotti. Inoltre, la DNF è interpretata dalle Associate come un importante strumento di comunicazione con l'ampia platea di stakeholder (istituzioni, investitori e cittadini/utenti) e di crescita del valore condiviso con i territori di riferimento.

Per Utilitalia, il ruolo di cittadinanza delle imprese si qualifica e agisce anche attraverso la diffusione di buone pratiche di rendicontazione, capaci di rappresentare la catena del valore e il contributo reso alle comunità territoriali. In questo senso, la partecipazione attiva a tutto l'inter consultivo avviato prima dal Ministero dell'Economia e ora da Consob costituisce per il sistema delle utility italiane un imprescindibile impegno e manifestazione di interesse verso il ruolo di impresa agito.

Pur nel breve lasso di tempo intercorrente tra la definizione del quadro normativo e regolatorio e l'applicazione delle stesse (1° gennaio 2017), il sistema delle Associate si impegna nell'applicazione delle nuove disposizioni, per rendicontare e misurare la propria capacità di creare valore per azionisti, investitori, dipendenti, utenti e comunità. Parimenti, la Federazione continuerà nel suo impegno di promozione dell'attività di disclosure presso il proprio sistema associativo, nella convinzione che le politiche di responsabilità sociale per i gestori di servizi di pubblica utilità abbiano un valore strategico, anche per il carattere sistemico di tali servizi sulle comunità, gli habitat e le future generazioni.

In vista del nuovo e importante compito assunto da Consob in materia di controllo e verifica delle DNF – cui si accompagnano l'ampiezza tematica, la numerosità degli indicatori, la varietà delle metodologie e standard di rendicontazione, nonché l'imprevedibile numero di soggetti cui le nuove disposizioni normative e regolatorie si applicheranno – fanno ritenere utile una valutazione circa l'opportunità di individuare una struttura dedicata interna all'Autorità. Tale struttura specifica, inoltre, potrebbe



validamente supportare le imprese nell'applicazione dei nuovi obblighi, così come costituire un qualificato punto di riferimento per i soggetti che volontariamente volessero avviarsi verso la pratica della rendicontazione non finanziaria.



Osservazioni puntuali:

Art 2, comma 1

Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto medesimo;

Appare assente la specificazione dell'oggetto a cui si riferisce la formulazione "Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese". Inoltre, si ritiene poco comprensibile la formulazione successiva – "... pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate ..." -, laddove indica indifferentemente i termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese tanto della DFN quanto delle eventuali modifiche ad essa apportate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 2547/2016. Infatti, non essendo definiti i termini entro cui Consob può richiedere modifiche o integrazioni alla DNF, risulta problematica l'applicazione. Piuttosto, ai sensi del citato decreto legislativo, si ritiene che in caso di dichiarazione incompleta o non conforme sia disposto da Consob un termine per l'adeguamento.

Si propone pertanto di modificare l'art. 2, comma 1 dello schema di regolamento come segue: ***"Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione della relazione consolidata sulla gestione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4 del decreto, gli stessi soggetti pubblicano la DNF con le modifiche o integrazioni apportate su segnalazione di Consob, entro i termini disposti dalla stessa"***.

Art 3, comma 3

La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto

Si ritiene tale previsione di particolare utilità e se ne suggerisce un'ampia articolazione, comprendente: qualifica del soggetto (art. 2 o art. 7), data dell'approvazione della DNF, standard di rendicontazione utilizzato, collocazione della DNF (relazione distinta o no), società di revisione, data della lettera di revisione, settore di attività dell'impresa.



Art 6, comma 2

L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

- a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;
- b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;
- c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;
- d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

Si ritiene utile definire più compiutamente la qualifica di "informazioni significative" e di "soggetti interessati" (lett. c), qui indicati in modo tanto generico quanto astratto; una formulazione, dunque, passibile di eventuali strumentalizzazioni o istanze pretestuose, ad esempio nel caso di contenziosi in atto con un singolo soggetto. Si deve evidenziare che le informazioni rendicontate nella DNF – anche al fine di non inondare l'autorità di controllo con una massa di notizie non pertinenti - dovrebbero riguardare solo informazioni che abbiano una rilevanza per la tutela dei fruitori delle stesse, vale a dire che siano tali da falsare o rendere impossibile "la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta" relativamente ai temi "che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa". Analogamente, per quanto concerne, i "soggetti interessati" va tenuto in considerazione che, nella mappatura degli stakeholder, le imprese operano un'accurata analisi, al fine di individuare quegli specifici portatori di interessi per la definizione dei temi rilevanti.